

Disposizione tecnica di funzionamento n. 18 rev. 05 MGAS

(ai sensi dell'articolo 4 della Disciplina del mercato del gas naturale, approvata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata e integrata)

Titolo	Attività di <i>Market Making</i>
Riferimenti normativi	Articolo 27 della Disciplina del mercato del gas naturale

Pubblicata in data 1 ottobre 2025

1. PREMESSA

L'articolo 27, comma 27.1, della Disciplina prevede che, al fine di migliorare la liquidità dei prodotti negoziati sul mercato, il GME può prevedere lo svolgimento dell'attività di *Market Making*, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF.

L'articolo 27, comma 27.2, della Disciplina prevede che, qualora prevista, gli operatori interessati a svolgere l'attività di *Market Making* presentano al GME una apposita richiesta, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle DTF.

2. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI *MARKET MAKING*

Possono presentare richiesta di svolgimento dell'attività di *Market Making* tutti gli operatori del MGAS che siano dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero che dispongano di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

Gli operatori interessati a svolgere l'attività di *Market Making* devono:

- (i) presentare una richiesta di svolgimento del servizio di *Market Making* secondo il modello definito in allegato alla presente DTF;
- (ii) sottoscrivere in calce il Contratto di Adesione per lo svolgimento dell'attività di *Market Making* di cui all'articolo 27 della Disciplina MGAS, secondo il modello definito in allegato alla presente DTF, con il quale il contraente dichiara, *inter alia*, di conoscere e accettare, senza alcuna condizione o riserva, la Disciplina MGAS e le relative DTF.
- (iii) completare e sottoscrivere il Modulo Selezione Prodotti, secondo il modello definito in allegato alla presente DTF.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una persona giuridica, la predetta documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri e corredata della dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale. Nei casi in cui tale dichiarazione/documentazione equivalente sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l'indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell'attualità dei contenuti della stessa.

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa al GME in originale mediante posta ordinaria o corriere ovvero tramite PEC.

Con apposita comunicazione del GME, da trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, entro i 15 giorni di calendario immediatamente successivi la ricezione della suddetta documentazione, è riconosciuta all'operatore richiedente la possibilità di svolgere l'attività di *Market Making*, in qualità di *Liquidity Provider* (LP), al ricorrere delle condizioni di cui al successivo paragrafo 3.

Qualora la documentazione presentata dall'operatore sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Dalla data di ricezione, da parte del GME, della documentazione in originale regolarizzata o completata, decorreranno nuovamente i 15 giorni di calendario su indicati necessari affinché il GME effettui le verifiche sopra descritte sulla documentazione presentata ed effettui le azioni ad esse conseguenti. Qualora, entro il termine indicato dal GME, l'operatore non abbia dato seguito a quanto richiesto dal GME, quest'ultimo provvederà al rigetto della richiesta.

Il GME comunica al *Liquidity Provider*, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario, il termine a partire dal quale il servizio deve essere avviato. Gli operatori che svolgono l'attività di *Market Making* sono inseriti dal GME in un apposito elenco pubblico, con l'indicazione, per ciascun operatore, di almeno le seguenti informazioni:

- a) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale;
- b) luogo di residenza ovvero sede legale.

A mero titolo di chiarimento, si precisa che nel predetto elenco pubblico saranno inseriti solamente gli operatori che, di volta in volta e secondo quanto precisato al successivo paragrafo 3, svolgeranno l'attività di *Market Making* quali operatori LP.

Resta inteso che un operatore LP non potrà svolgere l'attività di *Market Making* durante eventuali periodi di sospensione dello stesso dal MGAS e pertanto, a seguito della sospensione dal MGAS, l'operatore LP verrà eliminato dall'elenco pubblico su menzionato. Una volta terminato il periodo di sospensione dal MGAS, l'operatore LP potrà essere reintegrato nell'elenco pubblico degli operatori LP e svolgere l'attività di *market making* fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 3 n. iv.

La cessazione dell'attività di *Market Making* non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni precedentemente assunti.

Per quanto non diversamente previsto nella presente DTF, rimangono valide e vincolanti per ciascun operatore LP tutte le previsioni della Disciplina MGAS.

3. MODALITÀ E TERMINI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MARKET MAKING

Lo svolgimento dell'attività di *Market Making* sul MGAS prevede l'impegno, ma non l'obbligo, da parte degli operatori che abbiano stipulato con il GME il Contratto di Adesione per lo svolgimento dell'attività di *Market Making* a supportare, quali LP, la liquidità di specifici prodotti scambiati sul mercato, mediante l'esposizione di offerte in acquisto e/o in vendita ovvero la conclusione delle relative transazioni.

Costituisce condizione necessaria per l'attivazione e il mantenimento dell'attività di *Market Making* sul MGAS la contestuale permanenza di un numero di operatori qualificati come LP compreso tra un minimo di **3 (tre)** e un massimo di **7 (sette)**.

Resta, pertanto, inteso che:

- i.* il venir meno del predetto numero minimo, anche in costanza dell'attività, determina la disattivazione, per tutti i rimanenti operatori LP, dell'attività di *Market Making* sui mercati/prodotti rispetto ai quali tale attività è prevista. In tal caso, il GME comunica a tali operatori LP, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, il termine a decorrere dal quale l'attività di *Market Making* è disattivata;
- ii.* il ripristino del predetto numero minimo comporta la riattivazione dell'attività di *Market Making* per tutti gli operatori LP preesistenti. In tal caso, il GME comunica a tali operatori LP, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario, il termine a decorrere dal quale l'attività di *Market Making* verrà riattivata;
- iii.* qualora in costanza dell'attività pervengano nuovi Contratti di Adesione per lo svolgimento dell'attività di *Market Making* che non determinino il superamento del numero massimo, il GME aggiorna l'elenco degli operatori LP;
- iv.* qualora in costanza dell'attività pervengano nuovi Contratti di Adesione per lo svolgimento dell'attività di *Market Making* che determinino il superamento del numero massimo, il GME, tenendo conto dei Contratti di Adesione stipulati entro la fine del quinto mese del semestre in corso, aggiorna, entro i quindici giorni successivi, l'elenco degli operatori LP, sempre in un numero massimo di 7 (sette), valevole a partire dal semestre immediatamente successivo. I semestri decorrono a partire dalla data della prima attivazione dell'attività di *Market Making*

sul MGAS. Per l'aggiornamento dell'elenco il GME, prelieve positive verifiche di cui al precedente paragrafo 2, selezionerà gli operatori LP, sulla base dei seguenti criteri:

- **Qualità del servizio** fornita dagli LP già attivi¹ nei 5 mesi precedenti il momento di aggiornamento dell'elenco operatori LP, a fronte del quale viene attribuito il relativo punteggio calcolato come segue:

- o un LP che abbia svolto il servizio per una percentuale delle sessioni valide² superiore al 75% ottiene un punteggio positivo fino a un massimo di 10 punti calcolato come segue:

$$40 * \left(\frac{\text{Sessioni svolte}}{\text{Sessioni valide}} - 0,75 \right)$$

- o un LP che abbia svolto il servizio per una percentuale delle sessioni valide che si attesti nell'intervallo compreso tra un valore non inferiore al 50% e non superiore al 75% ottiene un punteggio pari a zero;
 - o un LP che abbia svolto il servizio per una percentuale delle sessioni valide inferiore al 50% ottiene un punteggio negativo calcolato come segue:

$$\text{Max} [40 * \left(\frac{\text{Sessioni svolte}}{\text{Sessioni valide}} - 0,5 \right); -10]$$

Resta inteso che agli LP non attivi verrà attribuito un punteggio pari a zero.

- **Quantità negoziate**³ nei 5 mesi precedenti il momento di aggiornamento dell'elenco operatori LP, attribuendo un punteggio proporzionale alle quantità negoziate⁴ su MGP-GAS e MI-GAS, calcolato come segue:

¹ Tale criterio si applica esclusivamente agli LP "attivi" (ossia gli operatori LP **ricompresi** nell'elenco degli LP al momento della selezione). Agli LP "non attivi" (ossia gli operatori LP **non ricompresi** nell'elenco dei 7 operatori LP al momento della selezione) non si attribuisce conseguentemente alcun punteggio (i.e. punteggio uguale a zero).

² Le sessioni valide sono il numero di sessioni nelle quali era previsto lo svolgimento del ruolo di LP. Le sessioni svolte sono il numero di sessioni nelle quali il LP ha adempiuto agli impegni previsti. Resta inteso che le sessioni valide saranno conteggiate considerando un numero di sessioni pari al numero di prodotti per i quali, in ciascuna sessione, il LP dovrà adempiere agli obblighi previsti.

³ Tale criterio si applica sia agli LP "attivi" che agli LP "non attivi".

⁴ Le quantità negoziate sono le negoziazioni, espresse in MWh/giorno per il numero di periodi rilevanti (giorni-gas) oggetto del contratto, concluse su MGP-GAS e MI-GAS da ciascun operatore LP ("attivi" e "non attivi").

La quantità minima è il volume delle negoziazioni, espresse in MWh/giorno per il numero di periodi rilevanti (giorni-gas) oggetto del contratto, concluse su MGP-GAS e MI-GAS da ciascun operatore LP ("attivi" e "non attivi") con quantità negoziate minore rispetto a tutti gli altri operatori LP ("attivi" e "non attivi").

La quantità massima è il volume delle negoziazioni, espresse in MWh/giorno per il numero di periodi rilevanti (giorni-gas) oggetto del contratto, concluse su MGP-GAS e MI-GAS da ciascun operatore LP ("attivi" e "non attivi") con quantità negoziate maggiore rispetto a tutti gli altri operatori LP ("attivi" e "non attivi").

$$10 * \frac{\text{Quantità negoziate} - \text{Quantità minima}}{\text{Quantità massima} - \text{Quantità minima}}$$

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo, ciascuno dei due criteri sopra indicati è ponderato applicando un peso pari al 50%.

$$\text{Punteggio LP} = \text{punteggio qualità del servizio} * \alpha + 10 * \frac{\text{Quantità negoziate} - \text{Quantità minima}}{\text{Quantità massima} - \text{Quantità minima}} * \beta$$

Con $\alpha = \beta = 50\%$

Qualora in vigenza del Contratto di Adesione per lo svolgimento dell'attività di *Market Making* sia superato il numero massimo di operatori LP, l'attività di *Market Making* e le relative obbligazioni delle parti potranno essere sospese ad insindacabile giudizio del GME, fatta salva la facoltà di recesso a beneficio dell'operatore LP.

3.1. Mercati e prodotti per i quali è prevista la figura dell'operatore LP

L'attività di *Market Making* è prevista sul MGP-GAS con riferimento alla negoziazione del prodotto giornaliero e del prodotto WE specificati al successivo paragrafo 3.2.

Il GME potrà aggiungere o eliminare prodotti rispetto ai quali dovrà essere svolta l'attività di *Market Making*.

Qualora il Contraente intenda aggiungere o eliminare uno o più prodotti, lo stesso dovrà debitamente compilare e inviare in originale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC al GME il "Modulo di Aggiunta/Modifica Prodotti" secondo il modello definito in allegato alla presente DTF, debitamente sottoscritto.

A seguito della ricezione del "Modulo di Aggiunta/Modifica Prodotti", il GME, verificato positivamente che tale modulo sia stato correttamente compilato e debitamente sottoscritto, comunica al LP, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario, il termine a partire dal quale decorrerà l'Aggiunta/Modifica Prodotti richiesta dal LP.

3.2. Modalità di assolvimento dell'impegno dell'operatore LP

L'attività di *Market Making* è prevista sul MGP-GAS solo nei giorni che vanno dal lunedì al venerdì (a condizione che siano giorni lavorativi secondo il calendario di riferimento pubblicato dal GME ai sensi della DTF n.07 MGAS). In particolare, tale attività viene svolta:

- in settimane per le quali non vi sono festività infrasettimanali:
 - o dal lunedì al giovedì: sul prodotto giornaliero G+1;
 - o il venerdì: sul prodotto WE (sabato e domenica) e sul G+3 (lunedì della settimana successiva);
- in settimane per le quali vi sono festività infrasettimanali contigue al fine settimana (i.e., sabato e domenica):
 - o in tutti i giorni lavorativi infrasettimanali, tranne nel giorno lavorativo antecedente il primo giorno festivo: sul prodotto giornaliero G+1;
 - o nel giorno lavorativo antecedente il primo giorno festivo: sul prodotto WE (sabato e domenica e festività contigue) e sul prodotto giornaliero G+i (i>3) coincidente al primo giorno lavorativo successivo all'ultima festività;
- in settimane per le quali vi sono festività infrasettimanali non contigue al fine settimana (dal martedì al giovedì inclusi, con lunedì e venerdì lavorativi):
 - o in tutti i giorni lavorativi infrasettimanali: sul prodotto giornaliero G+1,
 - o nel giorno lavorativo antecedente il primo giorno festivo: anche sui prodotti giornalieri G+2 (nel caso di un giorno festivo infrasettimanale) e G+3 (nel caso di due giorni festivi infrasettimanali);
 - o il venerdì: sul prodotto WE (sabato e domenica) e sul G+3 (lunedì della settimana successiva).

Per le definizioni di prodotto giornaliero e di prodotto WE si rimanda alla DTF n. 07 MGAS.

Il GME pubblica altresì, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul proprio sito internet, nonché sul SIMGAS (sistema informatico del mercato del gas), congiuntamente al calendario di riferimento di cui alla DTF n. 07, il calendario con il dettaglio delle sessioni e dei prodotti su cui risulta attivo il servizio di Market Making.

L'impegno a svolgere l'attività di *Market Making* rispetto ai suddetti prodotti del MGP-GAS può ritenersi assolto qualora l'operatore LP, nel corso di un mese di calendario e per almeno un numero

di sessioni pari al 75% delle sessioni valide⁵ (numero di sessioni di mercato che si svolgono nei soli giorni lavorativi di tale mese⁶), abbia rispettato tutte le condizioni previste per una delle due seguenti modalità (alternative) mediante le quali è possibile assolvere a tale impegno:

1° MODALITÀ – esposizione offerte di acquisto e vendita

Presentazione, (i) su base continuativa e ii) per le sessioni di mercato che si svolgono nei giorni lavorativi, di offerte di acquisto e di vendita sui prodotti rispetto ai quali è previsto lo svolgimento dell'attività di *market making*, nel rispetto di tutti i seguenti requisiti:

- **Quantità minima da offrire:** entrambe le offerte devono avere ad oggetto una quantità uguale o maggiore del quantitativo minimo indicato nella **TABELLA 1**.
Qualora le offerte di acquisto e vendita abbiano ad oggetto quantità diverse, ai fini del rispetto del requisito di quantità minima, si considera l'offerta avente ad oggetto la quantità minore;
- **Spread massimo consentito:** la differenza tra il prezzo dell'offerta di vendita e il prezzo dell'offerta di acquisto non deve essere superiore allo spread massimo indicato nella **TABELLA 1**.
- **Permanenza minima sul book:** le offerte di acquisto e vendita devono restare esposte "contestualmente" sul book di negoziazione per un tempo non inferiore a quello indicato nella **TABELLA 1**, nel corso della finestra temporale che va dalle ore 14:00 alle ore 18:00.
Il tempo di permanenza potrà essere anche non consecutivo, purché rientri nei limiti della finestra temporale.

Qualora vi siano più offerte di acquisto ovvero di vendita i cui prezzi si pongono all'interno dello *spread* massimo consentito, ai fini del rispetto dei requisiti sopra riportati, si considerano le migliori tra le offerte presentate ovvero tra le offerte di vendita quella avente prezzo più basso e tra le offerte di acquisto quella avente prezzo più alto.

⁵ Qualora l'effettiva prestazione del servizio da parte di un operatore LP decorra nel corso di un mese di calendario, si considerano come sessioni valide per tale operatore – per tale mese di calendario - solo quelle che si svolgono nei giorni lavorativi successivi alla predetta data di decorrenza. In ogni caso, laddove il 75% delle sessioni valide non corrisponda ad un numero intero, il numero minimo delle sessioni in cui deve essere assolto l'impegno di LP è pari all'intero ottenuto arrotondando con il criterio matematico il prodotto tra 75% e il numero di sessioni valide.

⁶ Resta inteso che le sessioni valide saranno conteggiate considerando un numero di sessioni pari al numero di prodotti per i quali, in ciascuna sessione, il LP dovrà adempiere agli obblighi previsti.

Ciascuna sessione valida nella quale siano stati soddisfatti i requisiti sopra riportati concorrerà alla determinazione del numero di sessioni svolte, valevole per la verifica di assolvimento dell'impegno assunto dall'operatore LP.

2° MODALITÀ – quantità minima abbinata nel corso di una sessione

Conclusione di transazioni sui prodotti rispetto ai quali è previsto lo svolgimento dell'attività di *market making* per una **quantità minima** nel rispetto di entrambi i seguenti requisiti:

- **quantità minima di assolvimento dell'impegno dell'operatore LP in una sessione:** tale requisito si considera soddisfatto qualora l'operatore LP abbia concluso negoziazioni in acquisto e/o vendita abbinando almeno tre offerte ognuna per almeno una quantità non inferiore alla "Quantità minima da offrire", nel corso nella fascia oraria 14:00 – 18:00, di cui alla **TABELLA 1**.
- **Spread massimo consentito:** la differenza tra il prezzo dell'offerta di vendita e il prezzo dell'offerta di acquisto non deve essere superiore allo spread massimo indicato nella **TABELLA 1**. Qualora vi siano più offerte di acquisto ovvero di vendita i cui prezzi si pongono all'interno dello spread massimo consentito, ai fini del rispetto di tale requisito, si considerano le migliori tra le offerte presentate ovvero tra le offerte di vendita quella avente prezzo più basso e tra le offerte di acquisto quella avente prezzo più alto. Resta inoltre inteso che, affinché tale requisito possa essere soddisfatto, è necessario che, al momento della conclusione della transazione che concorre al soddisfacimento della "quantità minima di assolvimento dell'impegno dell'operatore LP in una sessione", l'operatore LP abbia contemporaneamente esposto sul book una offerta di segno opposto a quella oggetto di abbinamento e che la differenza di prezzo tra le due offerte soddisfi il criterio dello "Spread massimo consentito".

Ciascuna sessione valida nella quale siano stati soddisfatti i requisiti sopra riportati concorrerà alla determinazione del numero di sessioni svolte, valevole per la verifica di assolvimento dell'impegno assunto dall'operatore LP.

TABELLA 1

Spread Massimo consentito	Quantità minima da offrire (in ciascuna sessione)	Permanenza minima sul book
0,5 €/MWh	Contratti corrispondenti a 500 MWh/giorno	2 ore (nella fascia oraria 14:00 - 18:00)

3.3. Corrispettivi riconosciuti all'operatore LP

Agli operatori LP che abbiano svolto l'attività di *Market Making* nel rispetto dei termini, modalità e condizioni sopra richiamate, relativamente ad un mese di calendario⁷ il GME riconoscerà i seguenti corrispettivi:

- un corrispettivo fisso pari a:
 - 160 € qualora nel medesimo giorno di trading LP abbia assolto i propri obblighi con riferimento ad un solo prodotto per il quale è previsto lo svolgimento dell'attività di *market making*;
 - 240 € qualora nel medesimo giorno di trading il LP abbia assolto i propri obblighi con riferimento a due o più prodotti per i quali è previsto lo svolgimento dell'attività di *market making*;
- un corrispettivo variabile pari ad euro 0,01 €/MWh per ciascun MWh negoziato sul MGP-GAS per i prodotti per i quali è previsto lo svolgimento dell'attività di *market making*. Tale corrispettivo viene riconosciuto all'operatore, a partire dalla data di decorrenza del servizio⁸, per i volumi scambiati in qualunque sessione del medesimo mese di calendario e sul medesimo prodotto della sessione di trading in cui è stato maturato il diritto al corrispettivo.

⁷ Si veda la nota 1.

⁸ Si veda la nota 1.

Sono pertanto inclusi i giorni non lavorativi, nonché i volumi scambiati al di fuori della fascia oraria 14:00 – 18:00.

Le modalità e tempistiche di fatturazione e pagamento di tali corrispettivi sono individuate nella DTF n. 16 MGAS come ss.mm.ii..

4. Condizioni per la sospensione dell'attività di *market making*

L'attività di *Market Making* è sospesa in caso di sospensione, anche parziale, di una sessione di mercato da svolgersi in un giorno lavorativo per la quale è previsto tale servizio, purché, in caso di sospensione parziale, la stessa sia relativa alla fascia oraria 14:00 – 18:00.

Il GME si riserva la facoltà di sospendere l'attività di *market making*, tra l'altro, nei seguenti casi:

- i.* in presenza di andamenti anomali della volatilità del prezzo su MGAS; e/o
- ii.* in presenza di altra circostanza che impedisca il regolare svolgimento dell'attività di *market making*; e/o
- iii.* su richiesta dell'ARERA e/o del Ministero dello Sviluppo Economico.

In caso di sospensione dell'attività di *Market Making*, conseguente ad una sospensione di una sessione di mercato tale sessione di mercato non sarà considerata al fine del raggiungimento del 75% delle sessioni valide per l'assolvimento dell'impegno dell'operatore LP⁹.

Nel caso in cui il GME non sia in grado di prevedere *ex-ante* il verificarsi delle predette ipotesi di sospensione facoltativa per una o più sessioni di mercato, lo stesso può procedere ad eliminare *ex-post* dal computo delle sessioni valide la/le suddetta/e sessione/i di mercato.

Resta inteso che in tale ultimo caso, all'operatore LP che abbia svolto l'attività di *market making*, nel rispetto dei termini, modalità e condizioni di cui al precedente paragrafo 3, verrà regolarmente computata la sessione eliminata *ex post* al fine del raggiungimento del 75% di cui al precedente paragrafo 3.2.

⁹ A titolo esemplificativo, qualora in un mese, per una determinato prodotto, ci siano 20 sessioni di mercato che si svolgono nei giorni lavorativi e una di queste sessioni sia sospesa, il 75% di sessioni valide viene calcolato non più rispetto a 20 sessioni, ma rispetto a un numero di sessioni pari a 19 e pertanto, in tale mese, il 75% delle sessioni valide passerebbe da 15 ($20 \times 75\% = 15$) a 14 ($19 \times 75\% = 14,25 \rightarrow 14$).

Allegato 1

Modello di richiesta di svolgimento dell'attività di Market Making

Richiesta di svolgimento dell'attività di Market Making, di cui all'articolo 27 della Disciplina del mercato del gas naturale

..... la società/*altro*
(nome e cognome) (denominazione o ragione sociale)
residente/con sede legale in, Prov.,
(indirizzo)
C.F....., P.I....., in persona di, in
qualità di

CONSIDERATO CHE

- lo svolgimento dell'attività di *Market Making* nell'ambito del mercato del gas è previsto dall'art. 27 della Disciplina del mercato del gas approvata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (nel seguito: legge 99/09), con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013 (nel seguito: D.M. 6 marzo 2013), come successivamente modificata ed integrata, che sostituisce integralmente, ai sensi del Decreto 9 agosto 2013, le disposizioni di cui al Regolamento del mercato del gas, approvato, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 99/09, dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in data 26 novembre 2010, come successivamente modificato ed integrato (nel seguito: la Disciplina);
- le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 della Disciplina sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

Tutto ciò considerato,

il/la sottoscritto/a.....

ovvero

la società/*altro*

in persona di in qualità di
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 27, comma 27.2, della Disciplina di poter svolgere l'attività di *Market Making*, di cui al medesimo articolo 27.

A tal fine, allega copia sottoscritta del Contratto di adesione per lo svolgimento dell'attività di *Market Making* – secondo il modello allegato alla relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento - e copia sottoscritta del Modulo di Selezione Prodotti, nonché - *nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione sia una persona giuridica* - della dichiarazione attestante i poteri di rappresentanza del soggetto sottoscrittore della domanda.

Il/la sottoscritto/a.....

ovvero

La società/*altro*,

in persona di in qualità di.....,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

DICHIARA

- 1) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;
- 2) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;
- 3) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è il/la Signor/Signora....., C.F./ Nr. Passaporto¹⁰;
Numero telefonico; Indirizzo e-mail.....

ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla stessa e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Disciplina e dalle Disposizioni Tecniche di Funzionamento, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza

¹⁰ Il numero di passaporto del soggetto referente delle comunicazioni può essere indicato in alternativa al codice fiscale, solo qualora il predetto soggetto, di nazionalità non italiana, non disponga del codice fiscale.

dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento UE 679/2016 e pubblicata sul sito internet del GME. Il richiedente prende atto della predetta informativa e presta il proprio consenso al trattamento e comunicazione a terzi dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa nel rispetto della normativa vigente.

Luogo, data

.....

Firma

.....

	Disposizione tecnica di funzionamento n. 18 rev. 05 MGAS	Pagina 16 di 31
---	---	------------------------

Allegato 2

Contratto di adesione per lo svolgimento dell'attività di Market Making di cui all'articolo 27 della Disciplina del mercato del gas naturale

**Contratto di adesione per lo svolgimento dell'attività di Market Making di cui
all'articolo 27 della Disciplina del mercato del gas naturale**

TRA

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124,
00197 Roma, C.F. e P.I. 06208031002 ("GME"),

E

..... la società/*altro*
(nome e cognome) (denominazione o ragione sociale)

residente/con sede legale in, Prov.,
(indirizzo)

C.F....., P.I....., in persona di, in
qualità di(nel seguito: il Contraente);

il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti",

PREMESSO CHE

- A. il GME è la società per azioni – costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 – a cui è affidata, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (nel seguito Legge 99/09), la gestione economica, in esclusiva, del mercato del gas naturale (nel seguito: Mercato);
- B. il GME ha predisposto la Disciplina del mercato del gas naturale, approvata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della Legge 99/09, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata ed integrata che sostituisce integralmente, ai sensi del Decreto 9 agosto 2013, le disposizioni di cui al Regolamento del mercato del gas, approvato, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 99/09, dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in data 26 novembre 2010, come successivamente modificato ed integrato (nel seguito: la Disciplina);
- C. ai sensi dell'articolo 27, comma 27.2, della Disciplina, gli operatori interessati a svolgere l'attività di Market Making presentano al GME una apposita richiesta, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento;

- D. ai sensi della Disposizione Tecnica di Funzionamento di cui all'art. 27, comma 27.2, della Disciplina, gli operatori interessati a svolgere l'attività di Market Making presentano al GME una copia sottoscritta del Contratto di Adesione per lo svolgimento dell'attività di *Market Making* di cui all'articolo 27 della Disciplina MGAS (nel seguito il "Contratto");
- E. l'attività di Market Making e le condizioni economiche riconosciute al Contraente sono disciplinate nelle relative Disposizioni Tecniche di Funzionamento;
- F. il Contraente è operatore del Mercato;
- G. ai sensi e per gli effetti della Disciplina il GME è controparte degli operatori nel Mercato;
- H. per ogni elemento non disciplinato nel presente Contratto, ivi inclusi i termini e le definizioni utilizzate, si applica quanto previsto nella Disciplina e nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto del Contratto e valore delle premesse

- 1.1 Con il presente Contratto sono definiti i diritti e gli obblighi delle Parti in relazione all'attività di Market Making con riferimento ai prodotti (ciascuno un "Prodotto" e, congiuntamente, i "Prodotti") selezionati nel "Modulo Selezione Prodotti" di cui alla relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento (nel seguito: Modulo).
- 1.2 Qualora il Contraente intenda aggiungere o eliminare uno o più Prodotti, lo stesso dovrà debitamente compilare ed inviare in originale al GME, all'indirizzo di cui al successivo articolo 10, il modulo di aggiunta/modifica Prodotti di cui alla relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento (nel seguito: Modulo di Aggiunta/Modifica Prodotti), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del Contraente.
- 1.3 Per quanto non diversamente previsto nel presente Contratto, rimangono valide e vincolanti tutte le previsioni della Disciplina, delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento nonché del contratto di adesione al Mercato di cui all'articolo 13, comma 13.1, lett. b) della Disciplina.

1.4 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Articolo 2

Obblighi del Contraente

2.1 Il Contraente si impegna a:

- a) rispettare la Disciplina e le Disposizioni Tecniche di Funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 10. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. L'effettuazione di negoziazioni sul Mercato, ai sensi del presente Contratto, in pendenza del predetto termine si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sul Mercato;
- b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell'attività di Market Making, compatibili con il sistema informatico del GME, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al sistema informatico stesso;
- c) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento delle attività relative alla fatturazione delle partite economiche del Mercato, compatibili con il sistema informatico del GME e idonei ad assicurare uno scambio corretto, tempestivo e sicuro dei dati e delle informazioni trasmesse per via telematica, nelle modalità ed entro i termini previsti dalla Disciplina e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento;
- d) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alla precedente lettera b) e c);
- e) comunicare tempestivamente al GME ogni inconveniente o anomalia operativa, ovvero ogni circostanza, stato o fatto che pregiudichi o possa pregiudicare, del tutto o in parte, il corretto svolgimento dell'attività di *Market Making*;

- f) aderire al sistema di fatturazione e di regolazione dei pagamenti, per lo svolgimento dell'attività di *Market Making*, di cui alla relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento;
- g) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, della Disciplina, delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorità competenti.

Articolo 3

Criteri di assolvimento dell'attività di market making

- 3.1 Ai fini dello svolgimento dell'attività di *Market Making* il Contraente, per ciascun Prodotto selezionato nel Modulo, si impegna a svolgere tale attività in conformità a quanto previsto nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento.

Articolo 4

Prestazioni del GME

- 4.1 Il GME svolgerà quanto previsto nell'ambito del presente Contratto in conformità al Contratto stesso, alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 4.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda al sistema informatico del GME, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.
- 4.3 Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative dell'attività di *Market Making*, per effetto di modifiche o integrazioni della Disciplina o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.

- 4.4 Il GME si impegna a verificare il rispetto da parte del Contraente degli obblighi di cui al precedente articolo 3, anche per le finalità di cui al successivo articolo 5.
- 4.5 Il GME si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente ogni inconveniente o anomalia operativa, ovvero ogni circostanza, stato o fatto che pregiudichi o possa pregiudicare, del tutto o in parte, il corretto svolgimento dell'attività di *Market Making*.
- 4.6 Il GME si impegna a comunicare tempestivamente la temporanea sospensione dell'attività di *Market Making* su ciascun prodotto rispetto al quale il Contraente si è impegnato ad adempiere a tale attività, nei casi indicati nella relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento.
- 4.7 Resta inteso che il GME potrà individuare specifici meccanismi volti a tenere conto – ai fini della valorizzazione dell'attività di *Market Making* svolta dal Contraente - degli eventuali casi di sospensione, anche parziale, o annullamento di una sessione di mercato, secondo quanto previsto nella relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento.
- 4.8 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete *internet*.
- 4.9 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.
- 4.10 Il GME si impegna a fornire al Contraente tutte le informazioni relative all'attività di *Market Making*.
- 4.11 Salvo quanto previsto al successivo comma 4.12, gli obblighi del GME relativi al presente Articolo 4 sono obbligazioni di mezzi e non di risultato.
- 4.12 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto in violazione del Contratto stesso, della Disciplina, delle

Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al Contratto medesimo.

Articolo 5

Corrispettivi riconosciuti dal GME

- 5.1 Qualora il Contraente abbia svolto l'attività di *Market Making* nel rispetto dei criteri previsti nella relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento, il GME riconosce allo stesso dei corrispettivi, la cui struttura ed entità sono definite nella relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento.
- 5.2 La fatturazione e i pagamenti dei corrispettivi di cui al precedente comma 5.1 saranno effettuati secondo le modalità e i termini indicati nella relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento.

Articolo 6

Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

- 6.1 Salvo quanto previsto nella Disciplina, il GME, nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
- 6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa allo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.

- 6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
- 6.4 E' facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza del sistema informatico, di sospendere l'accesso al sistema informatico stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.

Articolo 7

Durata ed efficacia del Contratto

- 7.1 Il presente Contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte del Contraente e con la relativa ricezione, in originale, da parte del GME ed ha durata indeterminata. L'efficacia del Contratto è subordinata (i) alla verifica positiva da parte del GME della completezza e correttezza della documentazione inviata dal Contraente e della sussistenza dei requisiti previsti ai fini dello svolgimento dell'attività di *Market Making* e (ii) alla prima attivazione dell'attività di *Market Making* in conformità a quanto previsto nella relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento. Il GME provvederà a comunicare al Contraente l'esito delle verifiche sub (i) che precede secondo le modalità e tempistiche previste nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento.
- 7.2 Qualora in vigenza del presente Contratto venga meno il numero minimo di operatori Liquidity Providers (LP) stabilito nella relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento, l'attività di *Market Making* e le relative obbligazioni delle Parti ai sensi del presente Contratto rimarranno sospese sino a che non sia ricostituito tale numero minimo di LP e fatta salva, in ogni caso, la facoltà in capo al Contraente di recedere dal presente Contratto ai sensi dell'articolo 8.1 che segue.
- 7.3 Qualora in vigenza del presente Contratto sia superato il numero massimo di operatori LP stabilito nella relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento, l'attività di *Market Making* e le relative obbligazioni delle Parti ai sensi del presente Contratto potranno essere sospese a

insindacabile giudizio del GME sulla base dei criteri stabiliti nella predetta Disposizione Tecnica di Funzionamento e fatta salva, in ogni caso, la facoltà in capo al Contraente di recedere dal presente Contratto ai sensi dell'articolo 8.1 che segue.

- 7.4 Il Contratto, oltre che per gli ulteriori casi espressamente previsti nel Contratto, cesserà di produrre effetti in caso di disattivazione totale dell'attività del *Market Making*, anche per effetto di modifiche delle norme applicabili.

Articolo 8

Risoluzione e recesso

- 8.1 Oltre a quanto previsto dall'articolo 7 del presente Contratto, il Contraente potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento previa notifica scritta al GME di almeno 30 giorni lavorativi rispetto alla data di efficacia del recesso, da trasmettersi secondo le modalità previste e all'indirizzo indicato nel successivo articolo 10.
- 8.2 Il Contratto si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di (i) perdita da parte del Contraente, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi della Disciplina; (ii) chiusura totale o parziale di uno o più mercati del Mercato per i quali il Contraente svolge l'attività di *Market Making* ai sensi del presente Contratto (iii) cessazione della quotazione di uno o più Prodotti del Mercato per i quali il Contraente svolge l'attività di *Market Making* ai sensi del presente Contratto. Resta inteso che la chiusura totale o parziale da parte del GME di uno o più (ma non tutti) mercati del Mercato, ovvero la cessazione della quotazione di uno o più Prodotti del Mercato per i quali il Contraente svolge l'attività di *Market Making*, costituirà motivo di risoluzione automatica limitatamente all'attività resa relativamente al mercato soggetto a chiusura totale o parziale ovvero relativamente al Prodotto la cui quotazione è cessata.
- 8.3 Il GME potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento con una previa notifica scritta al Contraente, secondo le modalità previste e all'indirizzo di cui al successivo articolo 10, di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data di efficacia del recesso.
- 8.4 Lo scioglimento del Contratto per qualsiasi causa non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di

legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

Articolo 9

Variazioni, silenzio assenso e condizione risolutiva

- 9.1 Il GME ha facoltà di modificare il Contratto, anche per effetto di modifiche o integrazioni della Disciplina o delle disposizioni tecniche di funzionamento ovvero modifiche normative. In tal caso, salvo quanto previsto all'articolo 8.2 (ii) e/o 8.2 (iii) che precede, il GME si impegna a comunicare la proposta di modifica unilaterale del Contratto tramite posta raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo a dare conferma dell'avvenuta ricezione da parte del Contraente, nonché a pubblicare il relativo avviso sul proprio sito Internet. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare tali eventuali modifiche, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto in conformità a quanto previsto dall'articolo 8.1 che precede. Trascorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di proposta unilaterale di modifica del Contratto, senza che il Contraente abbia comunicato al GME il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le stesse modifiche si intenderanno tacitamente accettate. L'eventuale svolgimento dell'attività di *Market Making* da parte del Contraente – successivamente alla ricezione della comunicazione di proposta di modifica contrattuale e successivamente alla scadenza del predetto termine di 15 (quindici) giorni - si intenderà quale accettazione implicita delle modifiche. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte con il presente Contratto.
- 9.2 Nell'ipotesi in cui le proposte di modifica unilaterale del Contratto fossero soggette – ai fini della loro efficacia – alla formalità della specifica approvazione per iscritto, il GME invierà unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 9.1 che precede, apposita documentazione contrattuale che dovrà essere specificamente sottoscritta e re-inviata in originale al GME secondo le modalità previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 10. Ferma restando la facoltà di recesso del Contraente ai sensi del precedente articolo 9.1, la mancata ricezione da parte del GME della specifica approvazione per iscritto da parte del Contraente entro il termine di 20 (venti) giorni di calendario dalla ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dal GME, costituirà causa di risoluzione del presente Contratto. La risoluzione sarà efficace allo scadere del predetto termine di 20 (venti) giorni di calendario.

Qualora le proposte di modifica unilaterale del Contratto soggette - ai fini della loro efficacia - alla formalità della specifica approvazione per iscritto, riguardino esclusivamente la modifica di uno o più Prodotti, la mancata specifica approvazione per iscritto nei termini e nelle modalità di cui al presente comma, costituirà causa di risoluzione limitatamente al Prodotto/i oggetto di modifica.

- 9.3 Nell'ipotesi in cui, successivamente alla stipula del Contratto, fossero resi disponibili nuovi Prodotti rispetto ai quali svolgere l'attività di Market Making aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente previsti ("Prodotti Aggiuntivi") il GME si impegna a comunicare la messa a disposizione dei Prodotti Aggiuntivi tramite pubblicazione del relativo avviso sul proprio sito internet. Qualora il Contraente voglia selezionare uno o più Prodotti Aggiuntivi, utilizzerà la procedura prevista all'articolo 1.2 che precede.

Articolo 10

Clausole generali

- 10.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.
- 10.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.
- 10.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
- 10.4 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2, comma 2.2, lett. a), qualsiasi modificazione al Contratto dovrà aver luogo in forma scritta.
- 10.5 Per le finalità di cui al presente Contratto, ciascuna Parte conferma il domicilio di volta in volta eletto nell'ambito del contratto di adesione al Mercato di cui all'articolo 13, comma 13.1, lett. b) della Disciplina.
- 10.6 Fatto salvo ove diversamente previsto nel presente Contratto, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del medesimo Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento ovvero tramite

posta elettronica certificata, agli indirizzi di volta in volta indicati da ciascuna Parte nell'ambito del contratto di adesione al Mercato di cui all'articolo 13, comma 13.1, lett. b) della Disciplina.

- 10.7 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuta consegna, se effettuate mediante posta elettronica certificata.

Articolo 11

Legge applicabile

- 11.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 12

Controversie

- 12.1 Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12, comma 12.2 che segue, qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Contratto sarà risolta secondo le disposizioni contenute al Titolo VI della Disciplina, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
- 12.2 Restano in ogni caso sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale, dei corrispettivi di cui all'art. 5 che precede.

Articolo 13

Privacy

- 13.1 Ai sensi del Regolamento EU 679/2016, e successive modifiche e integrazioni, i dati personali indicati nel presente Contratto saranno trattati dal GME in relazione all'esecuzione della stessa, alla conclusione ed esecuzione dei relativi rapporti e servizi e per tutti i pertinenti obblighi normativi, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 del predetto Regolamento UE 679/2016 e pubblicata sul sito internet del GME. Il Contraente prende atto della predetta informativa e dei trattamenti in essa previsti.

il Contraente

.....

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2.1 a) (Disciplina e disposizioni tecniche di funzionamento e loro modifiche); Articolo 2.1 g) (manleva del Contraente), Articolo 4.8 (esclusione della responsabilità), Articolo 6.1 (limitazione delle responsabilità del GME), Articolo 6.2 (decadenza), Articolo 6.4 (sospensione), Articolo 7 (durata ed efficacia del contratto), Articolo 8.2 (condizione risolutiva), Articolo 8.3 (recesso del GME), Articolo 9.1 (variazioni e silenzio-assenso), Articolo 9.2 (condizione risolutiva), Articolo 11 (Legge applicabile), Articoli 12.1 e 12.2 (Controversie).

il Contraente

.....

Allegato 3

Modulo Selezione dei Prodotti

..... la società/*altro*

(nome e cognome)

(denominazione o ragione sociale)

residente/con sede legale in, Prov.,

(indirizzo)

C.F....., P.I....., in persona di, in qualità di

in conformità alle previsioni del Contratto di adesione per lo svolgimento dell'attività di *Market Making* di cui all'articolo 27 della Disciplina del mercato del gas naturale, si impegna a svolgere l'attività di *Market Making* per i seguenti prodotti (ciascuno di essi un "Prodotto" e, congiuntamente, i "Prodotti"):

Mercato	Prodotti	Sigla
---------	----------	-------



Disposizione tecnica di funzionamento
n. 18 rev. 05 MGAS

Pagina 29 di 31

MGP-GAS	Contratto giornaliero e contratto weekend*	
---------	---	--

(*) i contratti giornalieri sono quelli indicati nella DTF n. 18 MGAS.

(nota per la compilazione: serve siglare nella colonna selezione, in corrispondenza del Prodotto rispetto al quale si intende svolgere l'attività di *Market Making*)

Firma

Allegato (*eventuale*): Autodichiarazione dei poteri di rappresentanza, resa ai sensi del DPR 445/2000 / altra documentazione attestante tali poteri.

Allegato 4

Spett.le
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski 122/124
00197
Roma

Modulo di Aggiunta/Modifica Prodotti

..... la società/*altro*
(nome e cognome) (denominazione o ragione sociale)
residente/con sede legale in, Prov.,
(indirizzo)
C.F....., P.I....., in persona di, in qualità di
.....

ai sensi dell'art. 1.2 del Contratto di adesione per lo svolgimento dell'attività di *Market Making* di cui all'articolo 27 della Disciplina del mercato del gas naturale stipulato con il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con la presente richiede le seguenti modifiche relative alla selezione dei Prodotti (come definiti nel Contratto):

Mercato	Prodotti	Aggiungere	Eliminare
MGP-GAS	Contratto giornaliero e contratto weekend*		

(*) i contratti giornalieri sono quelli indicati nella DTF n. 18 MGAS.

(nota per la compilazione: (1) serve siglare nella colonna "*Aggiungere*" o "*Eliminare*", in corrispondenza del Prodotto che si intende aggiungere o eliminare nell'ambito dello svolgimento dell'attività di *Market Making*; (2) il Contraente non deve risSelectedionare i Prodotti per i quali già svolge l'attività di *Market Making* se i medesimi non sono oggetto di eliminazione; 3) "*Aggiungere*" o "*Eliminare*" sono opzioni tra loro alternative)

Firma

ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla stessa e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Disciplina e dalle Disposizioni Tecniche di Funzionamento, mediante supporto

informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento UE 679/2016 e pubblicata sul sito internet del GME. Il richiedente prende atto della predetta informativa e presta il proprio consenso al trattamento e comunicazione a terzi dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa nel rispetto della normativa vigente.

Allegato (eventuale): Autodichiarazione dei poteri di rappresentanza, resa ai sensi del DPR 445/2000 / altra documentazione attestante tali poteri.